

DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/971 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2019

relativa alla definizione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei requisiti del servizio di account sicuro che permette ai richiedenti di fornire informazioni o documenti aggiuntivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.
- (2) In caso di trattamento manuale della domanda ETIAS l'unità nazionale ETIAS può chiedere al richiedente di fornire informazioni o documenti aggiuntivi. È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può fornire tali informazioni o documenti aggiuntivi mediante un apposito strumento.
- (3) È opportuno che il servizio di account sicuro sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro.
- (4) Il servizio di account sicuro dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente e garantire un accesso allo strumento in condizioni di sicurezza. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione, compresa la fornitura di un codice univoco al richiedente.
- (5) Occorre stabilire la procedura per la presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi e definire i dati in uscita prodotti dal servizio di account sicuro.
- (6) È opportuno permettere al richiedente di presentare le informazioni o i documenti aggiuntivi in qualsiasi momento entro il termine di cui dispone dal ricevimento della richiesta in tal senso a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, o dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. Il richiedente dovrebbe poter salvare le operazioni compiute e riprenderle entro tale termine. Scaduto il termine, il richiedente non dovrebbe avere più accesso al servizio di account sicuro.
- (7) Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali il servizio di account sicuro comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽²⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GUL 236 del 19.9.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

